



CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO
19/12/2019

OGGETTO N° 96

Reg. Int. n. CC-100-2019

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

L'anno duemiladiciannove, addì diciannove, del mese di dicembre, alle ore 15:25, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 69443, in data 10.12.2019 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all'ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco	Si		
BABUDRO TULLIA	Si	LAVARINO ROMANO	Si
BOGLIETTI ZACCONI SIMONE	Si	LOCARNI GIAN CARLO	Si
CAMORIANO PIER CARLA	Si	LOCCA MARTINA	Si
CAMPOMINOSI PAOLO	Si	MALINVERNI GIORGIO	Si
CANDELI MARGHERITA	Si	MARINO GIANNI	Si
CANNATA GIUSEPPE	Si	MIAZZONE MARTINA	Si
CATRICALA' MICHELANGELO	Si	NASO MANUELA	No
CONTE ANDREA	Si	NULLI ROSSO CARLO	No
CRESSANO MICHELE	Si	PASQUINO STEFANO	Si
D'ACIERNO FRANCESCO	Si	PERFUMO ALBERTO	Si
DEMICHIELIS DONATELLA	Si	RIVA VERCELLOTTI CARLO	No
FORTE MAURA	Si	SAGGIA GIUSEPPE	Si
FORTUNA GIOVANNI ROSARIO	Si	SCHEDA ROBERTO	Si
GIORGIO ALFONSO	Si	STECCO ALESSANDRO	No
IACOI FRANCESCO	Si	TORAZZO RENATA	No
FRAGAPANE ALBERTO	Si	VERCELLINO FRANCO	Si
		TOTALE PRESENTI	28
		TOTALE ASSENTI	5

Presiede il Consigliere GIAN CARLO LOCARNI, eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:

EVANGELISTI - MICHELINI - POZZOLO - SIMION - TASCINI - POLITI.

E' presente il Dott. BARBERIS, Presidente del Collegio dei Revisori

IL PRESIDENTE

pone in discussione il punto all'Ordine del giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero meccanografico 100-2019 ad oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.", relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 432 del 10.12.2019, cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri e che di seguito si trascrive:

L'ASSESSORE AL BILANCIO - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - APPALTI

RICHIAMATA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 432 IN DATA 10.12.2019 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018", IL CUI TESTO DI SEGUITO SI TRASCRIVE:

"VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20.12.2018 è stata effettuata la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, dalla quale non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove non ricorrano i presupposti di per il loro mantenimento, ovvero:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vercelli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto allegato, redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta alla data del 31.12.2018, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento;

VERIFICATO che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che pertanto si confermano le rispettive partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 5 in data 24/04/2015 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 14/05/2015, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.09.2017 relativa alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lett. b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

di dare atto, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20.12.2018, non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione, come precisato nella relazione sull'attuazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come dal prospetto allegato redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento;

di dare atto che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che, pertanto, si confermano le rispettive partecipazioni;

di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

- della 1^a Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di argomentazione e funzionamento del Consiglio Comunale;

- dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie.”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La trattazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- della Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 17.12.2019, ha espresso parere favorevole a maggioranza, Consiglieri presenti 6: (Camoriano, Campominosi, Demichelis, Malinverni, Forte, Pasquino); Votanti 6 (Camoriano, Campominosi, Demichelis, Malinverni, Forte, Pasquino) Voti favorevoli 5 (Camoriano, Demichelis, Malinverni, Forte, Pasquino) contrari 1 (Campominosi).

- del Collegio dei Revisori dei Conti che nella seduta del 16.12.2019 con verbale n. 40/2019 ha espresso parere favorevole.

Interviene, autorizzato dal Presidente, l'Assessore SIMION per fatto personale.

A questo punto il Presidente concede la parola all'Assessore MICHELINI per illustrare la proposta in trattazione.

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Autorizzati dal Presidente, intervengono:

I Consiglieri FORTE e CAMPOMINOSI

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento, neppure per dichiarazioni di voto, indice la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione sulla deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 10.12.2019;

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 10.12.2019;

- la proposta di deliberazione PRCC-100-2019 avente per oggetto:RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018;

- i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito espressi:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Settore Finanziario e Politiche Tributarie	Favorevole	10/12/2019	Ardizzone Silvano
Parere CONTABILE	Favorevole	10/12/2019	Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 28

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Catricalà, Conte, Scheda, Campominosi, Cressano, Giorgio, Perfumo, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Astenuti: 2 (Conte-Scheda)

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 26

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Catricalà, Campominosi, Cressano, Giorgio, Perfumo, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Voti favorevoli: 23

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Cressano, Giorgio, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Voti contrari: 3 (Catricalà, Campominosi, Perfumo)

Visto l’esito della votazione,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente il numero meccanografico 100-2019 ad oggetto: “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.”

Di seguito, il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti: 28

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Catricalà, Conte, Scheda, Campominosi, Cressano, Giorgio, Perfumo, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 28

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Catricalà, Conte, Scheda, Campominosi, Cressano, Giorgio, Perfumo, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Voti favorevoli: 28

(Saggia, Marino, Cannata, Iacoi, D’Acierno, Fortuna, Locca, Camoriano, Malinverni, Boglietti Zacconi, Miazzone, Pasquino, Babudro, Demichelis, Lavarino, Vercellino, Candeli, Catricalà, Conte, Scheda, Campominosi, Cressano, Giorgio, Perfumo, Fragapane, Forte, Locarni e il Sindaco)

Voti contrari: ===

Il Presidente proclama l’esito, all’unanimità, della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LOCARNI GIAN CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Vercelli.



CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

L'ASSESSORE AL BILANCIO - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - APPALTI

RICHIAMATA LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 432 IN DATA 10.12.2019 AD OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018", IL CUI TESTO DI SEGUITO SI TRASCRIVE:

“VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20.12.2018 è stata effettuata la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, dalla quale non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove non ricorrano i presupposti di per il loro mantenimento, ovvero:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della

possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vercelli e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro

fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel prospetto allegato, redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dettagliato per ciascuna partecipazione societaria detenuta alla data del 31.12.2018, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento;

VERIFICATO che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che pertanto si confermano le rispettive partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con provvedimento del Sindaco n. 5 in data 24/04/2015 e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 14/05/2015, e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.09.2017 relativa alla ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lett. b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1. di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;*
- 2. di dare atto, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20.12.2018, non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione, come precisato nella relazione sull'attuazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;*
- 3. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, accertandole come dal prospetto allegato redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 4. di dare atto che per la società Insedimenti Produttivi per il Piemonte Settentrionale Spa in liquidazione, siglabile Nordind Spa in liquidazione, in data 13/01/2017 è stato dichiarato il fallimento;*
- 5. di dare atto che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che, pertanto, si confermano le rispettive partecipazioni;*
- 6. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;*
- 7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;*
- 8. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:*
 - della 1^a Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di argomentazione e funzionamento del Consiglio Comunale;*
 - dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;*

9. *di dare atto che il Responsabile del procedimento é il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie.*”

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

La trattazione del punto all’Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale.



CITTÀ DI VERCELLI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

Il sottoscritto, DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO E POLITICHE TRIBUTARIE, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Vercelli, 10/12/2019

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO E POLITICHE
TRIBUTARIE**

Firmato digitalmente
SILVANO ARDIZZONE



CITTÀ DI VERCELLI

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie, ai sensi degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Vercelli, li 10/12/2019

**IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO E
POLITICHE TRIBUTARIE**

Firmato digitalmente
SILVANO ARDIZZONE



CITTÀ DI VERCELLI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 96 DEL 19/12/2019

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

Si certifica che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 19/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 31/12/2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 15/01/2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Vercelli, li 31/12/2019

Il Funzionario di Segreteria
Firmato digitalmente

Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni

Art. 20, c. 1, TUSP

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31.12.2018

1. Introduzione

Schema delle partecipazioni societarie del Comune di Vercelli



COMUNE DI VERCELLI

Società partecipate

A.S.M. Vercelli S.p.A. (40,00%)	A.T.A.P. S.p.A. (6,34%)	CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l. (43,79%)	A.T.L. VALSESIA VERCELLI S.c.a.r.l. (5,81%)	NORDIND S.p.A. (14,38%)
------------------------------------	----------------------------	--	---	----------------------------

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
A.S.M. VERCELLI S.P.A.	01938630025	40,00%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
CO.VER.FO.P. S.C.A.R.L. – CONSORZIO VERCELLESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	01972210023	43,79%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIEMONTE SETTENTRIONALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE NORDIND S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	01791360025	14,38%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
A.T.A.P. SPA - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI	01537000026	6,34%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA VALSESIA E DEL VERCELLESE S.C.A.R.L.	01907070021	5,81%	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	

Partecipazioni indirette

Il Comune di Vercelli non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società o organismi controllati.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

A.S.M. Vercelli S.p.A

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01938630025
Denominazione	A.S.M. Vercelli S.p.A.
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Vercelli
Comune	Vercelli
CAP	13100
Indirizzo	C.so Palestro 130
Telefono	0161 226611
FAX	0161 226603
Email	info@asmvercelli.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Attività 1	Attività di distribuzione su rete acquedotto, depurazione e fognatura, distribuzione rete energia elettrica e gas e raccolta rifiuti
Peso indicativo dell'attività %	31,18%
Attività 2	Igiene ambientale
Peso indicativo dell'attività %	31,73%
Attività 3	Distribuzione Energia Elettrica
Peso indicativo dell'attività %	22,66%
Attività 4	Distribuzione Gas
Peso indicativo dell'attività %	14,42%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	208
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 223.740,64
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.008,06

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.841.301	3.548.813 (*)	4.087.944	2.833.816	4.271.951

(*) Valore rideterminato con il bilancio d'esercizio 2018

	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	32.978.884	32.073.717	34.452.651
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.832.848	5.835.749 (*)	3.506.084
di cui Contributi in conto esercizio	672.507	1.010.291	518.513

(*) Valore rideterminato con il bilancio d'esercizio 2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	40,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	Si
CF della società quotata controllante	07129470014
Denominazione della società quotata controllante	IREN SPA

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società svolge servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01972210023
Denominazione	CO.VER.FO.P. S.c.a.r.l. – Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale
Anno di costituzione della società	1999
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Vercelli
Comune	Vercelli
CAP	13100
Indirizzo	P.zza Cesare Battisti 9
Telefono	0161502006
FAX	0161602251
Email	info@coverfop.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Attività 1	Istruzione secondaria tecnica e professionale ivi compresi corsi di formazione professionale
Peso indicativo dell'attività %	95%
Attività 2	Servizi di supporto per il ricollocamento di personale
Peso indicativo dell'attività %	5%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	12 (a cui si sommano 2 contratti interinali a TI e 1 contratto interinale a TD – 1 tirocinante)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 18.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 3.760,00

	2017/2018	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	2.517	1.333	10.152	227	312

Il Bilancio d'esercizio CO.VER.FO.P. Scarl va dal 1/9 al 31/8

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017/2018	2016/2017	2015/2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.085	95.188	44.175
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.267.160	1.185.019	1.055.548
di cui Contributi in conto esercizio	1.255.920	1.184.183	1.046.220

Il Bilancio d'esercizio CO.VER.FO.P. Scarl va dal 1/9 al 31/8

La società consortile a r.l. CO.VER.FO.P., da Statuto, ha lo scopo in armonia con le finalità definite dalla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e con riferimento ai piani e ai programmi di formazione, ai piani annuali ed agli orientamenti didattici elaborati dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli e dagli Enti pubblici locali, dall'Unione Europea, da imprese private, di contribuire a realizzare, prevalentemente a favore di Aziende, di privati di Enti pubblici e di Enti privati presenti sul territorio:

- attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati;
- la specializzazione e la qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva;
- la riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- l'acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile;
- fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo.

Come si evince dalla composizione della voce A del conto economico della società consortile, la quasi totalità del valore della produzione è infatti costituita dai contributi in conto esercizio necessari al finanziamento dell'attività di formazione che, così come specificato nell'oggetto sociale all'art. 5 dello Statuto, viene finanziata da Enti pubblici, comunitari o privati.

Alla luce di quanto evidenziato ed in particolare considerato il ruolo rivestito da CO.VER.FO.P. nella salvaguardia del patrimonio culturale e di esperienza che la società consortile mette a disposizione, investendo in intelligenze e professionalità e contribuendo ad attrarre nel territorio vercellese attività e professionalità, si ritiene di poter confermare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della partecipazione.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	43,79%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività formativa che riveste carattere di interesse generale con finalità istituzionali.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01791360025
Denominazione	Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale S.p.A. in liquidazione siglabile NORDIND S.p.A. in liquidazione
Anno di costituzione della società	1994
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
Anno di inizio della procedura	2015
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Vercelli
Comune	Vercelli
CAP	13100
Indirizzo	Via Alessandro Manzoni 3

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	(*)

	Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	(*)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	(*)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	(*)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	(*)

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	no	no	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	(*)	(*)	-840.137	-449.053	-2.775.783

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	(*)	(*)	50.000
A5) Altri Ricavi e Proventi	(*)	(*)	7.433
di cui Contributi in conto esercizio	(*)	(*)	-

(*) Sentenza di fallimento: Tribunale di Vercelli rep. 1/2017 in data 13.01.2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	14,38%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Note	Sentenza di fallimento: Tribunale di Vercelli rep. 1/2017 in data 13.01.2017

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01938630025
Denominazione	A.T.A.P. S.p.A. Azienda Trasporti Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli
Anno di costituzione della società	1986
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Biella
Comune	Biella
CAP	13900
Indirizzo	Corso Guido Alberto Rivetti, 8/B
Telefono	0158488411
FAX	015401398
Email	segreteria@atapsa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Peso indicativo dell'attività %	94%
Attività 2	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
Peso indicativo dell'attività %	6%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

	Anno 2018
Numero medio di dipendenti	216
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	62.150
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	51.364

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	7.906	5.559	44.879	222.241	12.807

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.137.007	13.787.195	14.047.899
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.764.235	2.721.722	2.359.468
di cui Contributi in conto esercizio	1.666.811	1.643.579	1.598.809

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	6,34%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di trasporto pubblico locale, servizio di interesse generale necessario al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

*Scheda di dettaglio***DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA**

Codice Fiscale	01907070021
Denominazione	Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l.
Anno di costituzione della società	1997
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	Vercelli
Comune	Varallo
CAP	13019
Indirizzo	C.so Roma 38
Telefono	0163 564404
FAX	0163 53091
Email	infovarallo@atlvalesesiavercelli.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018	
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	6
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5

Anno 2018	
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Nessun compenso
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 6.240,00, oltre rimborso delle spese vive documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico per l'Organo di Controllo

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	10.152	10.272	8.595	6.406	1.675

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.070	-	-
A5) Altri Ricavi e Proventi	435.551	380.153	421.019
di cui Contributi in conto esercizio	339.342	263.869	311.885

La partecipata ha avviato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, le procedure propedeutiche alla realizzazione del progetto di fusione tra ATL Biella e ATL Valsesia Vercelli.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stato realizzato il progetto di fusione per unione con la società ATL Biella, con la costituzione della società ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C.A.R.L., iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli in data 29/11/2019.

Come motivato nel progetto di fusione, il medesimo risponde al dettato del D.Lgs 175/2016 e in particolare dell'art. 20, anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 100/2017 per quanto riguarda il requisito basato sul criterio del fatturato medio fissato a € 1.000.000,00 e ridotto a € 500.000,00 fino al triennio 2016-2018.

Alla luce di quanto evidenziato ed in particolare, in considerazione degli obiettivi di acquisizione di conoscenze complementari, di incremento di quote di mercato dei vantaggi economici per potenziali economie di scala perseguibili dalla fusione, si ritiene di poter confermare il mantenimento della partecipazione, ora confluita nella neo costituita ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C.A.R.L., con riferimento alla quale si provvederà alla puntuale verifica del rispetto dei requisiti di legge sulla base dei dati del primo bilancio d'esercizio utile.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	5,81%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si
Società controllata da una quotata	No

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, trattandosi di attività di promozione turistica finalizzata allo sviluppo del territorio e dell'economia insediata
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE AL 31.12.2017
*(Art. 20, c. 4, TUSP)***

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017
SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 20.12.2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vercelli alla data del 31.12.2017. Da tale analisi non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione.

Per la Società **Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l.** era stato rilevato quanto segue:

“La partecipata ha avviato, anche sulla base delle indicazioni pervenute dalla Regione Piemonte, le procedure propedeutiche alla realizzazione del progetto di fusione tra ATL Biella e ATL Valsesia Vercelli. L’assemblea della società, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 14/2016, in data 27 settembre 2018, ha adottato lo Statuto Sociale conforme allo “Statuto tipo ATL” adeguato ai sensi del D.lgs. 175/2016. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione con ATL del Biellese e la documentazione prevista dagli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile. In data 28 settembre 2018 la società ha depositato presso l’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Biella e Vercelli il progetto di fusione nonché lo statuto della nuova società. Analoga procedura è stata adottata anche da ATL del Biellese. REG. INT. N. PRGC-545-2018 23 L’approvazione della delibera di fusione da parte dell’Assemblea Straordinaria della società e il successivo atto di fusione potranno avvenire decorsi i tempi tecnici richiesti dalla procedura. Dal nuovo assetto societario potrà derivare un accrescimento delle dimensioni aziendali ed una crescita esterna, ossia un maggior valore assunto dal nuovo sistema aziendale, rispetto alla somma dei valori delle singole ATL. Alla luce di quanto evidenziato ed in particolare, in considerazione degli obiettivi di acquisizione di conoscenze complementari, di incremento di quote di mercato dei vantaggi economici per potenziali economie di scala, perseguibili dal progetto di fusione, si ritiene di poter confermare il mantenimento della partecipazione, condizionandolo al perfezionamento entro l’anno 2019 del progetto medesimo.”

Nel corso dell’esercizio 2019 il progetto di fusione si è concretizzato con la costituzione della società **ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI S.C.A.R.L.**, iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella e Vercelli in data 29/11/2019.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE